Quanto vale il mio PC?

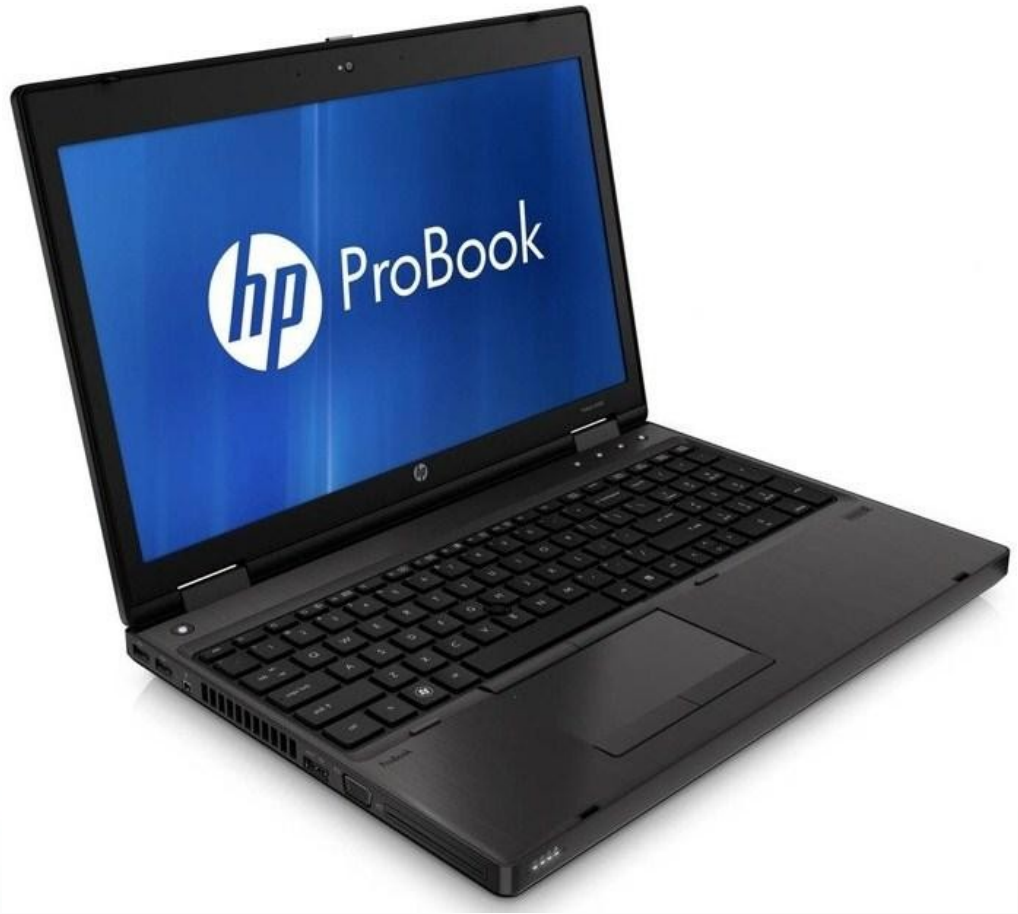

Contenuto o contenitore?

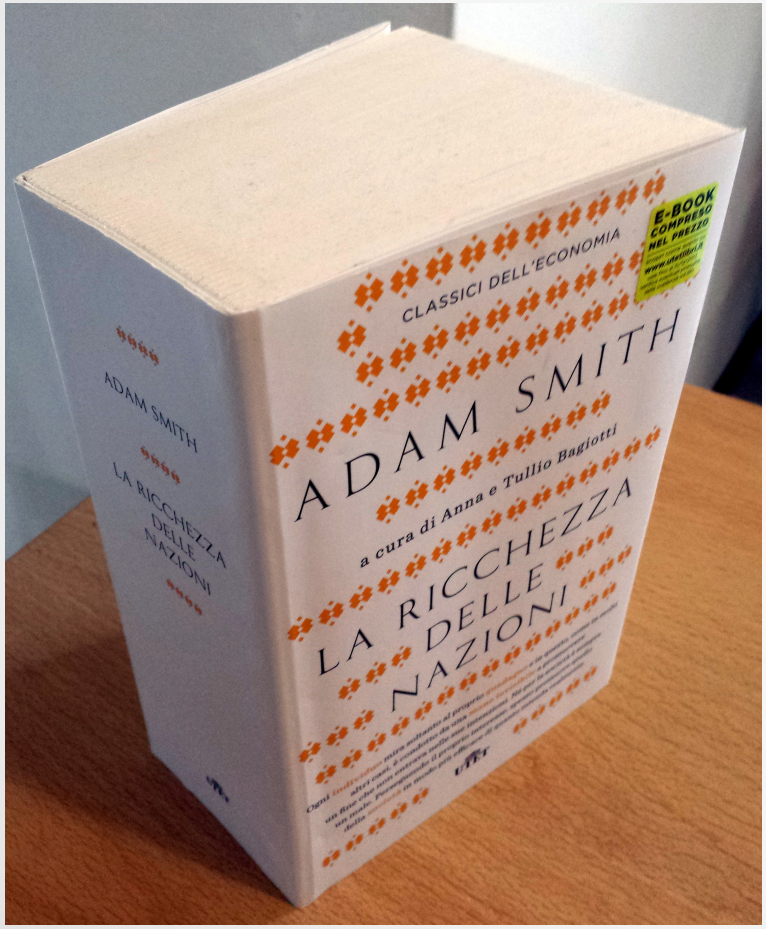

- L'opera creativa è ancora un tutt'uno con il supporto fisico che la rende fruibile?
- Un libro ha ancora bisogno della carta? Un disco del vinile o un film della cellulosa?
- Qual'è l'impatto del “costo marginale nullo” delle copie digitali?

Proprietà intellettuale
Diritto d'autore e brevetti

Internet è una “gigantesca fotocopiatrice” che sottrae materiale creativo a scrittori, compositori e artisti?

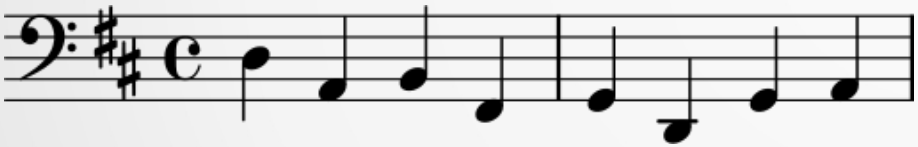

- Anno 1680
- Opera poco conosciuta della musica Barocca

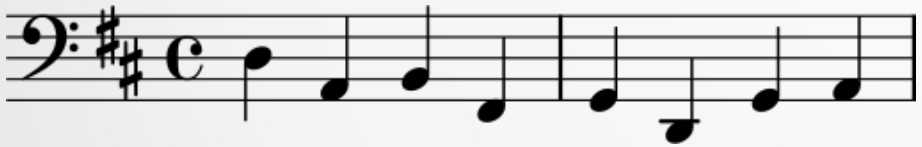

Canone di Pachelbel (1653 - 1706)

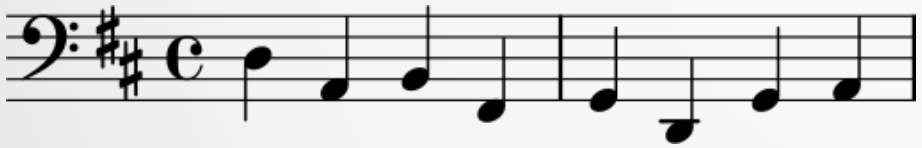

- Anno 1680
- Opera poco conosciuta della musica Barocca
- Dagli anni '70 del XX secolo è diventato elemento di sperimentazione musicale

Si va verso il declino della creatività?
diversi punti di vista ...

Scuola degli incentivi

La pirateria mina gli incentivi a creare

“L'innovazione è 1% ispirazione e 99% traspirazione”

T. Edison

Scuola dell'apertura

La colpa è dei severi limiti imposti all'uso di opere protette dal diritto d'autore e la forte contrazione del pubblico dominio

“Le idee migliori sono di tutti”

Seneca

Un testo di riferimento

Disponibile, in PDF, gratuitamente

http://www.aliprandi.org/capire-copyright/

Diritto d'autore e brevetto

	Diritto d'autore	Brevetto
Oggetto della tutela	Opere dell'ingegno di carattere creativo	Invenzioni, modelli di utilità, varietà vegetali
Acquisizione del diritto	Automaticamente con la creazione dell'opera	Attraverso una procedura di registrazione presso appositi uffici
Requisiti per la tutelabilità	Carattere creativo (originalità + novità)	Attività inventiva, novità, liceità, applicazione industriale
Titolare originario dei diritti	autore	Soggetto che effettua la registrazione
Durata della tutela	70 anni dalla morte dell'autore	20 anni dalla registrazione
costi	nessuno	Costi di redazione e registrazione

Diritto d'autore e ...

- **Tutela del design**: per disegni e modelli – 5 anni dalla registrazione;
- **Diritto d'immagine**: qualsiasi persona ritratta, fotografata o ripresa ha il diritto di autorizzare, controllare, sfruttare economicamente gli usi che vengono fatti della sua immagine;
- **Privacy e dati personali** relativi alla sfera privata. Fornisce strumenti per difendersi da inopportune intrusioni nella vita personale e al trattamento non autorizzato dei propri dati personali.

Legislazione in Italia

- Legge n. 633 del 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” - normativa principale (ha subito negli anni vari adeguamenti soprattutto su spinta di normativa europea) in tema di **diritto d'autore**
- D. Lgs. n. 30 del 2005 “Codice della proprietà industriale” - tratta di **brevetti e marchi**

Diritto d'autore o copyright?

- “Diritto d'autore” e “copyright” **non sono sinonimi**;
- **Copyright** → “diritto di copia”. E' legato al diritto di produrre e distribuire copie di un'opera.
- **Diritto d'autore** → concetto più ampio di quello di copyright e comprende tutti i diritti (morali e patrimoniali) riconosciuti agli autori.

La distinzione ha chiare radici storiche.

Alle origini del copyright e del diritto d'autore

- Invenzione relativamente recente. Prima dell'invenzione della stampa, la riproduzione delle opere era artigianale.
- L'esigenza di tutela nasce con la stampa industriale.
- **Autore:** ideatore dell'opera → **Editore:** trasforma l'opera in un bene di mercato e la commercializza.
- 1710 (regolamentazione del settore dell'editoria da parte della regina Anna d'Inghilterra): data simbolica della nascita del copyright – diritto di copia. Era in capo all'autore e poteva essere ceduto allo stampatore.
- 1791: prima legge sul diritto d'autore in Francia
- 1886: convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche.

Fondamento giuridico-economico

- Incentivo per l'attività inventiva e creativa e creazione di valore economico su **beni** per loro natura **non soggetti a scarsità**.
- L'esempio dello “scambio di mele” di G. B. Shaw
- “proprietà intellettuale” come **monopolio artificioso** creato su base legale e limitato nel tempo grazie al quale gli autori possono remunerarsi
- Grazie alla **creatività** un autore può remunerarsi e quindi continuare un'attività che reca **beneficio alla collettività**

Diritto esclusivo

- Chiaro funzionamento per i beni materiali dei concetti di **proprietà** e **possesso**.
- Non semplice per i beni immateriali. Come produrre vantaggio per alcuni escludendo altri?
- Meccanismo di **esclusiva**. L'autore cede per contratto ad altri lo sfruttamento esclusivo di un'opera.
- Negli ultimi due decenni **il sistema** maturato in più di due secoli **ha cominciato a vacillare** per l'avvento delle nuove tecnologie informatiche e della comunicazione telematica.
- Perchè? È **basato sulla copia** e su una **chiara distinzione tra autore-editore-fruitore**

Le tecnologie hanno scardinato il sistema tradizionale del Copyright

- Chiunque può mettere a disposizione di un numero indefinito di fruitori il frutto della propria creatività
- Il “formato digitale” non ha bisogno di procedimenti industriali per la duplicazione. Un'opera è un file che può essere duplicato infinite volte senza perdere qualità e definizione
- Grazie alle nuove tecnologie sono apparsi i “prosumer”, creatori ed utilizzatori
- Rivoluzionata la percezione di spazio e di tempo in fatto di diffusione delle opere

Alla ricerca di nuovi modelli

- Si può abolire la proprietà intellettuale?
- Difficile lasciarsi alle spalle un sistema che ha funzionato, nel bene e nel male, per più di due secoli
- Sfruttare l'autonomia contrattuale autore-fruitore per consentire utilizzi invece di proporre restrizioni
- Licenza d'uso che indica quali usi si possono fare liberamente senza chiedere specifico consenso
- Si inverte la funzione delle licenze d'uso

Paternità di un'opera

- Come faccio ad ottenere i diritti d'autore sulla mia opera?
  - È un diritto “automatico”. Si acquisisce il complesso dei diritti su un'opera con la semplice creazione della stessa (art. 2576 del Codice Civile)
  - Non servono SIAE, notai o fantomatici organi certificatori. Si presume la “pubblica fede”
  - “salvo prova contraria”

Può essere utile qualche accorgimento formale per attribuire “data certa” (dimostrare l'esistenza di un'opera).

Requisiti per la tutela

- Requisito base: avere **carattere creativo** (originalità + novità);
- **Originalità**: frutto di un particolare lavoro intellettuale e deve riflettere l'impronta della personalità dell'autore;
- **Novità**:
  - **Soggettiva**: sovrapposta all'originalità. L'opera rispecchia l'individualità culturale e creativa dell'autore;
  - **Oggettiva**: elementi essenziali e caratterizzanti che distinguano l'opera da altre dello stesso genere.

Opere oggetto di tutela giuridica

- Opere letterarie drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;
- Opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
- Opere coreografiche e pantomimiche;
- Opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
- Disegni e le opere dell'architettura;
- Opere dell'arte cinematografica, muta o sonora;
- Opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
- Programmi per elaboratore, in qualdsiasi forma espressi purchè originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore;
- Banche di dati intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo;
- Opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico;
- Tutte le altre forme di creatività assimilabili.

Altre classificazioni

- **Opere collettive**: costituite dalla riunione di opere o parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico od artistico;
- **Elaborazioni creative**: attività di rielaborazione di opere già esistenti (es. traduzioni in altra lingua, trasformazioni in altra forma letteraria o artistica, adattamenti, riduzioni, compendi);
- **Opere in comunione**: create con il contributo inscindibile di più persone.

Classificazione dei diritti d'autore

- **Diritti patrimoniali**: diritti “esclusivi” di utilizzazione economica (elencati nella L 633/1941 art. 12-19). quanto valgono? Fino al 70° anno solare dalla morte dell'autore;
- **Diritti morali**: diritti oltre lo sfruttamento economico
  - Diritto alla **paternità dell'opera**;
  - Diritto ad **opporsi a deformazioni o mutilazioni dell'opera** che siano di pregiudizio all'onore e alla reputazione dell'autore;
  - Diritto a **ritirare l'opera dal commercio** per gravi ragioni morali.

Le libere utilizzazioni

- Servono a bilanciare gli interessi tra i produttori di cultura e fruitori di prodotti culturali. Obiettivo: incentivo culturale
  - Riprodurre gli articoli di attualità indicando con precisione la fonte;
  - Discorsi e gli estratti di conferenze su interesse politico o amministrativo tenuti in pubblico;
  - Riproduzione per uso personale se fatta a mano;
  - Fotocopie fatte da biblioteche o musei senza vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto;
  - Fotocopie entro il limite del 15% per uso personale;
  - Citazione per uso di critica o discussione;
  - Esecuzioni in pubblico fatte da bande o fanfare, se senza scopo di lucro;

Nuove frontiere per il diritto d'autore nel mondo digitale

- Sistemi tecnologici di controllo:
  - **DRM** → basato sulla crittografia. L'autore è in possesso della “chiave di cifratura”;
  - **Watermark** → inserimento di dati sull'acquirente all'interno del “prodotto”.

CreativeCommons

Tu sei libero:

di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera

Alle seguenti condizioni:

Attribuzione — Devi attribuire la paternità dell'opera nei modi indicati dall'autore o da chi ti ha dato l'opera in licenza e in modo tale da non suggerire che essi avallino te o il modo in cui tu usi l'opera.

CC - condizioni

Non commerciale — Non puoi usare quest'opera per fini commerciali.

Non opere derivate — Non puoi alterare o trasformare quest'opera, ne' usarla per crearne un'altra.

Condividi allo stesso modo — Se alteri o trasformi quest'opera, o se la usi per crearne un'altra, puoi distribuire l'opera risultante solo con una licenza identica o equivalente a questa.

Le CreativeCommons

- Offrono diverse articolazioni dei diritti d'autore;
- “alcuni diritti riservati”;
- Tre opzioni:
  - No uso commerciale (NC)
  - Opere derivate (ND)
  - Condividi allo stesso modo (SA)
- Derivano 6 licenze CC

Permettono la riproduzione, distribuzione, esposizione, comunicazione.
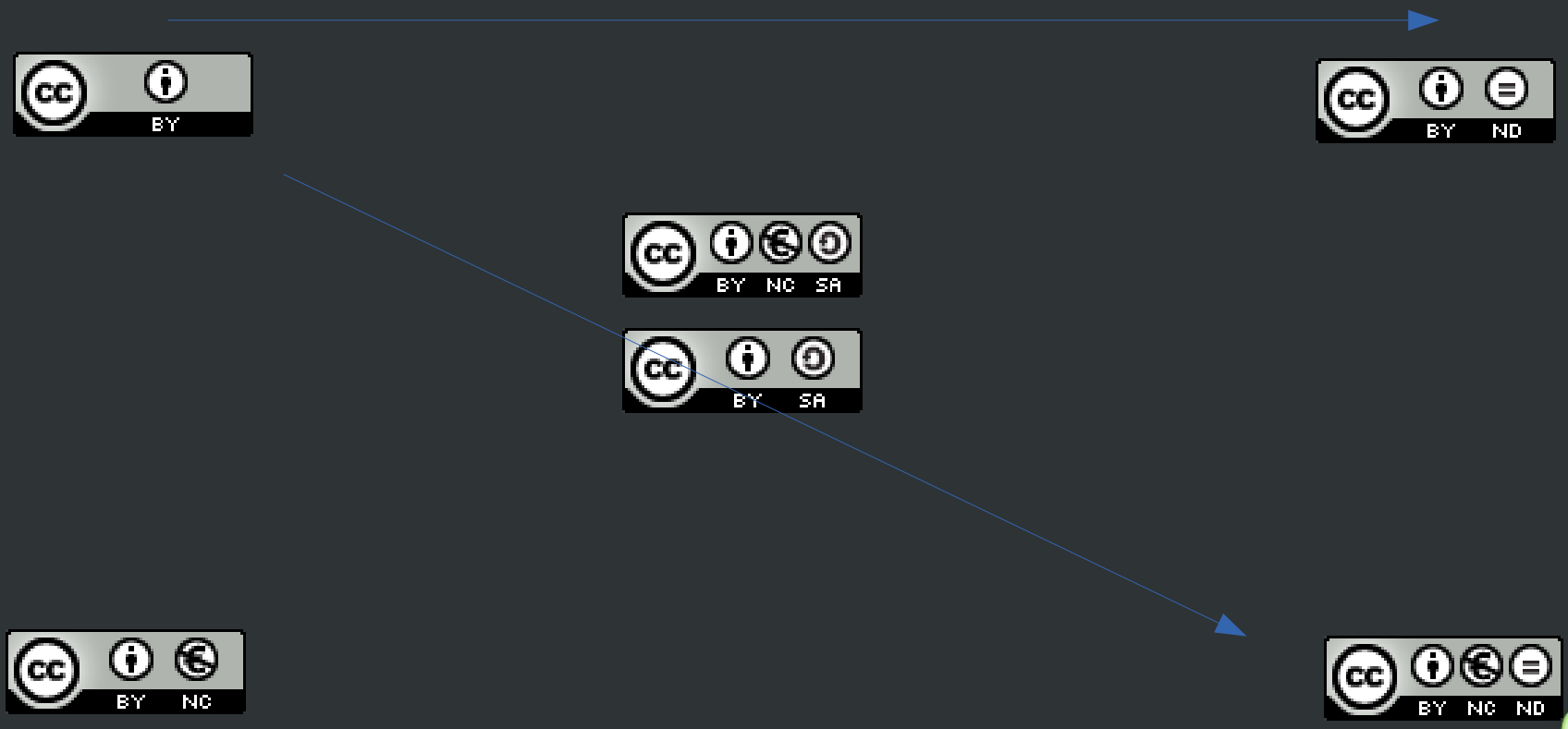
Con alcune condizioni.